

CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO

12 GENNAIO 2018

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **CONTRIBUTO REVISORI ENTRO IL 31 GENNAIO 2018**

Entro il 31 gennaio 2018 i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nel Registro dei revisori legali al 1° gennaio 2018, devono versare il contributo annuale al Registro dei revisori, nella misura pari a € 26,85. E' possibile pagare anche online tramite il servizio PagoPA

■ **NUOVE AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO**

Dal 2018 saranno detraibili le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico, e gli eventuali rimborsi spese, relativi agli abbonamenti, erogati dai datori di lavoro, saranno esenti da tassazione in capo al dipendente.

■ **I LIMITI 2018 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

I soggetti in contabilità semplificata devono verificare, all'inizio di ogni anno, il mancato superamento dei limiti previsti per tale regime, con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **LE SPESE DI TELEFONIA**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riepilogheremo le regole fiscali di detraibilità e deducibilità delle spese telefoniche, e il loro corretto rilevamento contabile.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell' Agenzia in ordine cronologico

■ **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell' Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 12.01.2018 AL 26.01.2018**

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Contributo revisori entro il 31 gennaio 2018

Come ogni anno, entro il prossimo **31 gennaio**, i **revisori legali** e le **società di revisione legale** che risultano iscritti nel Registro dei revisori legali al 1° gennaio 2018, devono versare il **contributo annuale al Registro dei revisori**. A tal fine, a tali soggetti, il Mef sta recapitando per mail o per posta un apposito avviso di pagamento.

L'importo da versare, pari a **26,85 Euro**, è uguale a quello dell'anno scorso, e si ricorda che deve essere versato in un'unica soluzione. Il versamento potrà essere effettuato **tramite il servizio on line PagoPA**, accedendo all'Area riservata del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, **oppure tramite bonifico bancario o bollettino postale PA bianco**.

CONTRIBUTO REVISORI ENTRO IL 31 GENNAIO 2018	
SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO	Sono tenuti al versamento del contributo annuale: <ul style="list-style-type: none">◆ i revisori legali;◆ le società di revisione legale; che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del Registro alla data del 1° gennaio di ogni anno.
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 2017	Per il 2018 il contributo obbligatorio dovuto al Registro dei revisori legali deve essere versato, come di consueto, in unica soluzione , unitamente alle spese postali ed alle eventuali commissioni di incasso, entro il 31.01.2018 . L'ammontare del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. L'importo è stato fissato nella misura di 26,85 Euro . Il Ministero dell'economia e delle finanze invierà a tutti gli iscritti un avviso di pagamento: <ul style="list-style-type: none">◆ all'indirizzo di posta elettronica (ordinaria o PEC) comunicato dal revisore al Registro;◆ ovvero a mezzo posta. L'avviso di pagamento è disponibile anche on-line pertanto, in caso di mancata ricezione dell'avviso, l'iscritto potrà accedere all'Area riservata del portale con le proprie credenziali personali, selezionare la voce "contribuzione annuale" e scaricare l'avviso di pagamento relativo all'anno 2018 mediante l'apposita funzionalità.

	<p>Il contributo può essere versato tramite pagamento elettronico online, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale, denominato "PagoPA". A tal fine il revisore dovrà accedere alla propria "Area Riservata" del Portale www.revisionelegale.mef.gov.it, alla voce "contribuzione annuale". Dalla funzione "Pagamento on line contribuzione" il revisore potrà scegliere il pagamento tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bonifico bancario/bollettino postale, qualora il revisore disponga di un c/c presso una banca / posta e "altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa" ; ◆ carta di credito / debito o prepagata. <p>La Ragioneria generale dello Stato, con l'occasione, invita i revisori che non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la procedura di accreditamento all'Area riservata e a tenere costantemente aggiornato il contenuto informativo del Registro.</p> <p>Il pagamento può essere effettuato anche presso una banca/posta e altri prestatori aderenti all'iniziativa, quali ossia tabaccherie, ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello ecc.... A tal fine si segnala che l'elenco degli operatori abilitati a ricevere il pagamento tramite PagoPa è disponibile al seguente indirizzo internet:</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> <p>http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/enti-creditori-aderenti-elenco</p> </div> <p>Per poter effettuare il pagamento è necessario utilizzare il "Codice Avviso di Pagamento" oppure il "QR Code" o il "Codice a barre" presente sulla stampa dell'avviso.</p> <p>In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bonifico bancario, utilizzando l'iban: IT 57 E 07601 03200 001009776848, e riportando nella causale "Codice di avviso di pagamento" contenuto nell'avviso di pagamento , il codice fiscale e il numero di iscrizione al Registro; ◆ bollettino PA bianco "TD 123", disponibile presso gli uffici postali sul c/c/p n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A. <p>A seconda della scelta ci sarà il costo aggiuntivo specifico dell'operazione (spese bancarie o postali).</p> <p>Si precisa che il revisore non deve più inviare al MEF l'attestazione di versamento.</p>
NUOVI ISCRITTI	<p>I nuovi iscritti 2018 al registro dei revisori devono versare, prima della compilazione del modulo di iscrizione, come di consueto, un contributo fisso di iscrizione pari a € 50,00 a copertura delle spese di segreteria (ovvero € 100 nel caso di revisori di altro Stato UE o di Paesi terzi).</p> <p>I revisori e le società di revisione neoscritti sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.</p> <p>Anche nel caso dei nuovi iscritti, sono disponibili le nuove modalità di versamento on line. Infatti, il sito della Ragioneria generale dello Stato precisa</p>

	<p>che il versamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ mediante bonifico ordinario su conto corrente postale intestato a Consip Spa utilizzando il seguente IBAN: IT 32 M 07601 03200 000033862038 (per i bonifici dall'estero devono essere utilizzate le coordinate BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX), indicando nella causale "iscrizione nel Registro dei revisori persone fisiche" o in caso "iscrizione nel Registro dei revisori persone giuridiche". La ricevuta del versamento non deve essere allegata, ma nel modulo di iscrizione al Registro dei revisori legali deve essere riportato il tipo e il numero identificativo del bonifico effettuato;◆ mediante pagamento on-line tramite il nodo dei pagamenti PagoPA (carte di credito), accessibile direttamente durante la compilazione del modulo di iscrizione.
<p>OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE</p>	<p>Nel caso di omesso o tardivo versamento del contributo annuale al Registro dei revisori, sono dovuti gli interessi nella misura legale (0,3%, dal 1° gennaio 2018), con maturazione giorno per giorno dalla data ordinaria di scadenza e sino alla data dell'effettivo versamento, oltre agli oneri amministrativi connessi alla relativa attività di riscossione.</p> <p>Decorsi 3 mesi dalla scadenza prevista senza che sia stato effettuato alcun versamento, l'ispettore generale Capo dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato assegna al revisore o alla società di revisione un ulteriore termine, non superiore ad ulteriori 30 giorni, per effettuare il versamento.</p> <p>Decorso tale ulteriore termine senza che il pagamento risulti ancora effettuato, si applicano i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificati dal D.lgs. 135/2016, ossia la sospensione dal Registro.</p> <p>La sospensione è revocata quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli.</p> <p>Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento che dispone la sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero dell'economia e delle finanze, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Nuove agevolazioni per gli abbonamenti al trasporto pubblico

La Legge di Bilancio 2018, con due specifiche disposizioni, incentiva l'utilizzo di mezzi pubblici:

- ◆ da un lato prevedendo la **detrazione Irpef delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici**, anche se sostenute per i familiari fiscalmente a carico;
- ◆ dall'altro prevedendo che **l'eventuale rimborso della spesa** per il trasporto pubblico, **erogato dal datore di lavoro** al dipendente, sia **esente da imposizione in capo al dipendente**.

Si tratta di due agevolazioni interessanti, volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche in vista del contenimento dell'inquinamento.

Le disposizioni probabilmente saranno oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate tuttavia, considerando che si tratta di spese agevolabili a partire dal 2018, appare utile segnalare fin da subito le novità, per dare il tempo ai datori di lavoro di effettuare le opportune considerazioni, e per avvisare i contribuenti di conservare i documenti comprovanti l'abbonamento, che saranno utili in sede di Mod. 730/2019 e mod. Redditi 2019 (periodo d'imposta 2018).

NUOVE AGEVOLAZIONI PER GLI ABBONAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO	
<p style="text-align: center;">DETRAZIONE IRPEF DEL 19%</p> <p>(comma i-decies comma 1 art. 15 TUIR)</p>	<p>La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto la detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per gli abbonamenti al trasporto pubblico regionale ed interregionale, nella misura massima di 250 Euro di spesa (che significa una detrazione massima di 47,5 Euro da far valere in dichiarazione dei redditi).</p> <p>La misura non è nuova, fu introdotta con la Finanziaria 2008 (L. 244/2007 art- 1 comma 309) ma poi non fu più riproposta.</p> <p>La norma, per come è scritta ora, consente di portare in detrazione, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 2019/Modello Redditi 2019) le spese, fino ad un massimo di 250 Euro, sostenute nel 2018 per l'abbonamento al trasporto locale, regionale ed interregionale (quindi autobus, metropolitane, tram, treni ecc...). Ai fini della detrazione vale il principio di cassa, che costituisce il principio tipico in materia di oneri. La detrazione pertanto può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018, anche se l'abbonamento scade nel periodo d'imposta successivo (ad esempio abbonamento pagato a dicembre 2018, con validità dicembre 2018-febbraio 2019).</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico, grazie alla modifica effettuata al comma 2 dell'art. 15 del TUIR, fermo restando il limite complessivo di spesa di 250 Euro.</p>

	<p>Per abbonamento si dovrebbe intendere, come già avvenuto in passato, un titolo di trasporto che consenta al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato. Dovrebbero essere esclusi, pertanto, i titoli di viaggio con durata oraria.</p> <p>Per usufruire in maniera corretta della detrazione è necessario conservare copia delle spese sostenute per gli abbonamenti, in modo che tali documenti siano visionabili da parte del Caf/professionista abilitato che predisporrà la dichiarazione e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate in caso di futuri controlli.</p>
<p>DETISSATO IL RIMBORSO EROGATO AL DIPENDENTE</p> <p>(lettera d-bis comma 2 art. 51 TUIR)</p>	<p>La Legge di Bilancio ha previsto, inoltre, la possibilità per il datore di lavoro di rimborsare al dipendente l'abbonamento al trasporto pubblico in completa esenzione.</p> <p>La nuova disposizione, infatti, prevede che le somme erogate o rimborsate ai dipendenti da parte del datore di lavoro, o quelle da quest'ultimo direttamente sostenute, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale del dipendente o dei suoi familiari fiscalmente a carico, non costituiscono reddito in capo al dipendente.</p> <p>Per come è scritta la norma il datore di lavoro può quindi utilizzare tre diverse modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ pagamento diretto al fornitore del servizio di trasporto;◆ erogazione di denaro al dipendente, come anticipo della spesa;◆ rimborso della spesa al dipendente. <p>Negli ultimi due casi, di erogazione di somme al dipendente, è bene che il datore di lavoro conservi la documentazione provante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente per le finalità per cui sono state corrisposte.</p> <p>Ai fini dell'agevolazione non è necessaria una convenzione, e neppure un accordo con il fornitore del servizio di trasporto.</p> <p>E' necessario, invece, che l'agevolazione - se erogata - sia distribuita alla generalità o a categorie di dipendenti, a prescindere poi dal fatto che ne usufruiscano tutti o solo alcuni. Le categorie di lavoratori possono essere delineate direttamente dal datore di lavoro in base alle caratteristiche comuni dei lavoratori (come chiarito dall'Agenzia delle entrate con le circolari 326/E del 1997 e 188/E del 1998).</p> <p>L'agevolazione è valida anche per gli abbonamenti utilizzati dai familiari indicati all'art. 12 del TUIR, purché fiscalmente a carico del dipendente.</p> <p>Resta da chiarire se potranno godere dell'agevolazione solo gli abbonamenti che coprono la tratta casa-lavoro oppure se rientreranno anche gli abbonamenti utilizzabili per percorsi estranei al tragitto casa-lavoro, e in giorni non lavorativi.</p>

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: I limiti 2018 per la tenuta della contabilità semplificata

Per poter adottare la contabilità semplificata¹, **le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali** devono aver conseguito **nell'anno precedente** un determinato **ammontare massimo di ricavi**, pari a:

- ◆ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi**;
- ◆ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

L'**accesso al regime di contabilità semplificata** è ammesso **dall'anno successivo** al rispetto delle soglie. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la **contabilità semplificata dal 2018**, devono aver **conseguito nel 2017 ricavi fino a € 400.000** se effettuano attività di prestazioni di **servizi, ovvero € 700.000** in caso di esercizio di **altre attività**.

Nel caso di inizio attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere raggiunti all'anno.

Si ricorda, infine, che i soggetti IRES sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

I LIMITI 2018 PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	
TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	<p>In base all'art. 18 del DPR 600/73 è prevista la possibilità da parte delle:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ imprese individuali;◆ snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;◆ enti non commerciali (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non prevalente, <p>di adottare "naturalmente" il regime di contabilità semplificata qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente limite di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;◆ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. <p>In tale ipotesi, il regime "semplificato" è applicabile dall'anno successivo. Gli esercenti arti e professioni, invece, adottano sempre come regime "naturale" il regime di contabilità semplificata, fatta salva l'opzione per</p>

¹ Regime previsto dall'art. 18 del DPR 600/73.

	quella ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.			
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMPRENDITORI INDIVIDUALI ◆ SOCIETÀ DI PERSONE ◆ ENTI NON COMMERCIALI 	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = REGIME SEMPLIFICATO
		ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 700.000	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMPRENDITORI INDIVIDUALI ◆ SOCIETÀ DI PERSONE ◆ ENTI NON COMMERCIALI 	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = REGIME ORDINARIO
		ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 700.000	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI ◆ COOPERATIVE ◆ ENTI COMMERCIALI 	QUALSIASI ATTIVITÀ	NESSUN LIMITE DI RICAVI		
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU' ATTIVITA'	<p>Nel caso d'esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati; ◆ al limite relativo all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se l'attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000; ✓ se l'attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000. <p>Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario²:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ identificare l'attività prevalente; ◆ verificare il limite di ricavi riferiti all'attività prevalente; ◆ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000. 			
OPZIONE REGIME ORDINARIO	Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non			

² Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.

vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. **Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario:** l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, **per il periodo stesso e i due successivi.** Questa è una novità della Legge di Bilancio 2017, in quanto in precedenza il vincolo era annuale.

Si ricorda tuttavia che, in base all'art. 3 DPR n. 442/97, attualmente in vigore, contenente la disciplina delle opzioni, **in caso di regimi contabili l'opzione vincola il contribuente per 1 anno.**

Considerata la contraddittorietà delle due disposizioni, si auspica in merito un chiarimento.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

LE SPESE DI TELEFONIA

INTRODUZIONE

Tra le spese più comuni che gli operatori di settore si trovano a dover registrare vi sono quelle legate ai servizi di telefonia.

La rilevazione contabile di tale fatture può presentare diversi problemi data le particolari modalità di esposizione dei dati da parte dell'operatore telefonico. Per di più molto spesso tra gli elementi elencati nelle fatture si trova anche la rata per l'acquisto di cellulari, tablet, ecc.

I costi sostenuti per le spese telefoniche, presentano, inoltre, due aspetti da valutare per il corretto trattamento fiscale:

- ◆ la detraibilità ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto** che cambia a seconda dell'utilizzo esclusivo o meno del bene;
- ◆ la deducibilità ai fini delle **imposte sui redditi**.

Di seguito un riepilogo del corretto trattamento fiscale e delle relative registrazioni contabili.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Qual è il regime di **detraibilità Iva** delle spese telefoniche?
2. Qual è il regime di **deducibilità dalle imposte dirette** delle spese telefoniche?
3. Come si effettua la **registrazione contabile** di una spesa telefonica?
4. Come fare se in fattura è indicata l'**Iva monofase**, e cosa significa?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUAL È IL REGIME DI DETRAIBILITÀ IVA DELLE SPESE TELEFONICHE?

R.1. A norma del comma 4, art. 19 del DPR 633/72 la **detraibilità Iva** per le spese di traffico telefonico e per i telefoni cellulari ha **percentuali diverse a seconda dell'utilizzo** del bene/servizio acquistato nell'esercizio di impresa, arte o professione. Infatti:

- ◆ in caso di utilizzo **esclusivo del bene/servizio** è possibile detrarre il 100% dell'IVA sostenuta;
- ◆ in caso di **utilizzo promiscuo** del bene /servizio è possibile detrarre o il 50% dell'IVA sostenuta con una percentuale forfetaria; o una percentuale diversa previa dimostrazione della stessa.

*80121 Napoli – Via Riviera di Chiaia, 215 - Tel 081/5520148 – Fax 081/5800322 – e-mail
info@studioforlani.it*

Queste due opzioni sono valide, fermo restando la limitazione all'esercizio del diritto alla detrazione conseguente all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette all'imposta, come prevista dal comma 5, art.19 DPR 633/72 (pro-rata di detraibilità).

La percentuale di detrazione dell'IVA relativa all'acquisto dei telefoni cellulari è importante, in quanto si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione, ecc.

In particolare:

- ◆ **utilizzo esclusivo del telefono fisso o cellulare:** in tal caso l'IVA sul traffico telefonico mobile e sull'acquisto, noleggio o locazione di cellulari è interamente detraibile.

Nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all'attività d'impresa o del professionista dunque l'imposta per l'acquisto dell'apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100%;

- ◆ **utilizzo promiscuo del telefono fisso o cellulare:** in tal caso la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile "aziendale", in quanto effettivamente afferente all'esercizio dell'impresa.

Solitamente si utilizza la detrazione iva al 50%, infatti i contribuenti che decidono di esercitare una detrazione maggiore sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Se la stima "preventiva" dell'utilizzo imprenditoriale delle spese telefoniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti possono:

- ✓ esercitare integralmente il diritto alla detrazione;
- ✓ assoggettare poi ad imposta l'uso personale familiare o la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti.

D.2. QUAL È IL REGIME DI DEDUCIBILITÀ DALLE IMPOSTE DIRETTE DELLE SPESE TELEFONICHE?

R.2. Per coloro che esercitano attività di impresa arti e professioni con il regime ordinario, a norma del comma 9, art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, possono dedurre i costi sostenuti per la telefonia fissa e mobile **all'80%**.

Come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 104/E del 2007 vanno dedotte all'80% anche:

- ◆ le quote di ammortamento;
- ◆ i canoni di locazione finanziaria o di noleggio;
- ◆ le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.

Il limite dell'80% non vale nei seguenti casi, le cui **spese sono integralmente deducibili:**

- ◆ per le **imprese di autotrasporto** (un impianto per veicolo);
- ◆ per le **apparecchiature terminali per la comunicazione** che, per proprie specificità tecniche, non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente imprenditoriali. (Risoluzione 320/E del

2008: "poiché l'unico possibile utilizzo di una rete interna è quello aziendale, l'assenza di un uso promiscuo rende applicabile la regola generale di deducibilità integrale dei costi sostenuti.")

D.3. COME SI EFFETTUA LA REGISTRAZIONE CONTABILE DI UNA SPESA TELEFONICA?

R.3. Per quanto riguarda le rilevazioni contabili è necessario distinguere l'Iva detraibile dall'Iva indetraibile e i costi deducibili da quelli indeducibili

DI SEGUITO ALCUNI ESEMPI DI REGISTRAZIONI

C.1. UTENZA AD USO ESCLUSIVO ATTIVITA' D'IMPRESA

S.1 Un contribuente esercente attività d'impresa riceve la fattura relativa alle spese telefoniche pari a 150,00 + IVA 22%.

Il contratto riguarda un'utenza fissa ad uso esclusivo per l'attività d'impresa con Iva interamente detraibile.

Le registrazioni saranno le seguenti.

Diversi	a	Fornitori		183,00
Spese telefoniche deducibili		120,00		
Spese telefoniche indeducibili		30,00		
IVA su acquisti detraibile		33,00		

C.2. UTENZA AD USO PROMISCUO

S.2 Un contribuente esercente attività d'impresa riceve la fattura relativa alle spese telefoniche pari a 150,00 + IVA 22%.

Il contratto riguarda un'utenza cellulare a uso promiscuo la cui detrazione Iva pari al 50%

Le registrazioni saranno le seguenti.

Diversi	a	Fornitori		183,00
Spese telefoniche deducibili		120,00		
Spese telefoniche indeducibili		30,00		
IVA su acquisti detraibile		16,50		
IVA su acquisti indetraibile		16,50		

Diversi	a	IVA su acquisti indetraibile		16,50
Spese telefoniche deducibili			13,20	
Spese telefoniche indeducibili			3,30	

D.4. COME FARE SE IN FATTURA È INDICATA L'IVA MONOFASE E COSA SIGNIFICA?

R.4. Nella pratica si riscontra che, nelle fatture emesse dagli operatori telefonici per i servizi prestati in prepagato, queste riportino l'Iva al 22% con annotazione che trattasi di Iva assolta alla fonte ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972, il cosiddetto sistema **monofase**. Tale regime è diretto a semplificare l'applicazione dell'imposta, prevedendone l'assolvimento in capo al solo soggetto che si trova "a monte" della catena produttiva-distributiva, sulla base del prezzo di vendita al pubblico del prodotto o del corrispettivo dovuto dall'utente, con la conseguenza che le successive operazioni sono considerate fuori del campo di applicazione dell'Iva.

L'indicazione dell'Iva monofase nelle fatture rischia di **indurre in errore l'operatore** che si accinge ad effettuare la registrazione in quanto potrebbe considerare l'importo detraibile, nonostante la norma, ne sancisca l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva in forza del regime monofase.

Fattura operatore Iva al 22% con annotazione Iva ex articolo 74, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972.	
Comportamento errato	Comportamento corretto
registrazione della fattura di acquisto portando in detrazione l'Iva (integralmente o parzialmente a seconda del tipo di operazione)	Essendo stato applicato il regime monofase di cui all'articolo 74 del Dpr 633/1972, non risulta possibile detrarre l'Iva.

TABELLA RIEPILOGATIVA

TELEFONIA	CONTRIBUENTE	DETRAIBILITÀ IVA	DEDUCIBILITÀ IMPOSTE DIRETTE*
Fissa	Impresa	100% uso esclusivo	80%
	Lavoratore autonomo	50% uso promiscuo	
Mobile	Impresa	Secondo la quota di inerenza (L'Agenzia delle Entrate, per esigenze di controllo, richiede, in uno specifico rigo del quadro VA del Modello IVA, l'imposta detratta in misura superiore al 50%)	80%
	Lavoratore autonomo		

* Eccezioni: Imprese di autotrasporto e linee telefoniche dedicate

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. **29/E** del **22 Dicembre 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in ordine alle modalità ed ai termini per il versamento del contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché in ordine alla procedura di controllo e riscossione in caso di mancata regolarizzazione del tributo stesso. Si ricorda che a seguito dell'avvio del processo telematico, il contributo unificato, dovuto in caso di ricorso straordinario al presidente della Repubblica o al presidente della Regione siciliana, notificato dal 1° novembre 2017, va versato online con l'F24 Elide.

Circolare n. **30/E** del **22 Dicembre 2017**

L'Agenzia ripercorre le modifiche apportate dall'art. 10 del D.l. 50/2017 all'istituto del reclamo/mediazione tributaria (di cui all'art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992). Tra i chiarimenti forniti nel documento di prassi, l'Agenzia specifica che l'innalzamento della soglia di valore delle controversie mediabili, da euro 20.000 a euro 50.000, si applica agli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **161/E** del **22 Dicembre 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti sul riporto delle perdite fiscali riferibili a una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che, in seguito a una fusione transnazionale, viene incorporato in un altro soggetto non residente anch'esso operante in Italia tramite stabile organizzazione.

Risoluzione n. **1/E** del **5 Gennaio 2018**

L'Agenzia istituisce la causale contributo ENAB per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Nazionale Autonomo Bilaterale "E.N.A.B. IMPRESE".

Risoluzione n. **2/E** del **5 Gennaio 2018**

L'Agenzia istituisce i codici tributo "6881" e "6882" per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta spettante per adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Risoluzione n. **3/E** del **5 Gennaio 2018**

L'Agenzia istituisce la causale contributo (EBIS) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale Nazionale degli impianti ed attività sportive profit e non profit "EBISport"

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 12.01.2018 AL 26.01.2018

Martedì 16 Gennaio 2018	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Martedì 16 Gennaio 2018	Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati
Martedì 16 Gennaio 2018	Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti da parte delle associazioni sportive dilettantistiche nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Comunicazione da parte dei sostituti d'imposta ad i propri sostituiti, di voler prestare assistenza fiscale
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il mese precedente per i contribuenti IVA mensili
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento dell' IVA dovuta per il secondo mese precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, DPR 100/1998.
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente

Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Gennaio 2018	Versamento, da parte di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust , residenti nel territorio dello Stato, delle ritenute su dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.
Martedì 16 Gennaio 2018	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Dicembre 2017) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai.

Mercoledì 17 Gennaio 2018	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 dicembre 2017 (ravvedimento) .
Lunedì 22 Gennaio 2018	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel quarto trimestre 2016 da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati .
Lunedì 22 Gennaio 2018	Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre) e contestuale versamento dell'IVA dovuta in base alla stessa.
Giovedì 25 Gennaio 2018	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati/ricevuti nel mese precedente da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Giovedì 25 Gennaio 2018	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati/ricevuti nel 4° trimestre 2017 da parte degli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale.
Venerdì 26 Gennaio 2018	Ultimo giorno utile per il ravvedimento operoso dell'acconto IVA 2017 non versato (o versato in misura insufficiente) entro il 27.12.2017 , con la maggiorazione degli interessi legali e l'applicazione della sanzione ridotta al 3%.
